

Spese ammissibili – interventi per l'immediata ripresa dell'attività (linee guida All. 3)

Lavori realizzati sugli impianti produttivi e sugli edifici dell'attività produttiva per ripristinare:

- Elementi strutturali
- Finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori)
- Serramenti interni ed esterni
- Impianti di cui Artt. 812 (impianti assimilabili agli immobili e quindi incorporati al suolo, es. elettrico, idrico-fognario compresi sanitari) e 2424 CC (impianti generici es. riscaldamento, condizionamento, allarme, citofonico, rete dati...).
- Arredi dei locali atti a servire ristoro al personale (compresi elettrodomestici)
- Ascensori e montascale
- Scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili
- Impianti di irrigazione danneggiati
- Prodotti agricoli distrutti
- Beni mobili registrati, purchè strettamente funzionali all'esercizio dell'attività (es. automezzo intestato all'impresa).
- Interventi in economia, purchè per l'acquisto dei soli materiali (es. la propria manodopera non è ammissibile).
- Prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge, purchè entro il limite del 10% dei danni ammissibili e al netto dell'IVA.

Nota: non sono ammissibili i danni a:

- *Pertinenze*
- *Aree e fondi esterni al fabbricato*
- *Fabbricati realizzati (anche in parte) in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie oppure in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi (salvo sanatoria conclusa prima del 29/10/2018).*
- *Fabbricati non iscritti al catasto (salvo presentazione della domanda di iscrizione entro il 29/10/2019).*
- *Fabbricati che al 29/10/2018 risultavano collabenti o in corso di costruzione.*
- *Prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, che non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.*

Spese ammissibili – interventi per la mitigazione dei rischi idraulico ed idrogeologico e per l'aumento di resilienza delle strutture (linee guida All. 4)

- Ricostruzione dell'immobile sede dell'impresa.
- Delocalizzazione dell'immobile tramite ricostruzione o acquisto di immobile già realizzato all'interno del territorio della Regione Lazio (previa demolizione dell'immobile originario andato distrutto), purchè la ricostruzione sia resa impossibile dalle normative vigenti (piani di assetto idrogeologico o strumenti urbanistici) o da situazioni di rischio.
- Ripristino, recupero o manutenzione straordinaria di opere e impianti, intendendo con impianti quelli classificabili come spese di investimento e ad uso pluriennale ai sensi dell'Art. 3 comma 18 L. 350/2003 e di cui all'Artt. 812 CC (impianti assimilabili agli immobili e quindi incorporati al suolo, es. elettrico, idrico-fognario compresi sanitari), all'Art. 2424 CC (impianti generici es. riscaldamento, condizionamento, allarme, citofonico, rete dati...) e quelli dipendenti dalle specifiche dinamiche produttive dell'impresa.

Nota: non sono ammissibili i danni a:

- *Pertinenze*
- *Aree e fondi esterni al fabbricato*
- *Fabbricati realizzati (anche in parte) in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie oppure in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi (salvo sanatoria conclusa prima del 29/10/2018).*
- *Fabbricati non iscritti al catasto (salvo presentazione della domanda di iscrizione entro il 29/10/2019).*
- *Fabbricati che al 29/10/2018 risultavano collabenti o in corso di costruzione.*
- *Prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, che non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.*
- *Beni mobili registrati.*
- *Arredi*